

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

La disciplina sulla concorrenza



La disciplina della concorrenza

Il dato normativo

Art. 41 Cost.: L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 2595 c.c.: La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.

(segue) La disciplina della concorrenza

Il dato normativo

Repressione degli atti di concorrenza sleale: artt. 2598-2601

Legge antitrust 10 ottobre 1990, n. 287

In ambito comunitario

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: artt. 101 e 102

La disciplina della concorrenza

Organi vigilanti

Italia

Autorità garante della
concorrenza e del mercato
(AGCM)



U.E.

Commissione



La disciplina della concorrenza

Gerarchia delle fonti


Si applica principalmente la disciplina comunitaria: artt. 101 e 102 TFUE



La normativa nazionale si applica in via residuale. Legge antitrust



disciplina codicistica



Problema: La giurisprudenza comunitaria ha elaborato un concetto di impresa in senso ampio, riconoscendo come tali anche chi esercita professioni intellettuali. Quindi anche ad essi si applica la disciplina antitrust?

Le intese restrittive della concorrenza



Articolo 101 TFUE

1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
 - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
- e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
 - b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Art. 2 legge antitrust:

Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;


c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono **nulle** ad ogni effetto.

Abuso di posizione dominante



È un caso di abuso del diritto, principio del nostro ordinamento che vieta di utilizzare un nostro diritto in lesione di interessi-diritti-altrui

Articolo 102 TFUE

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:


- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 3 legge antitrust

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
 - b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
 - c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
 - d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Sanzioni : è ordinata la cessazione con l'inflizione di pene pecuniarie

Concentrazioni



Le concentrazioni sono regolate dagli artt. 5, 6 e 7 della legge antitrust e dal Regolamento comunitario 20 gennaio 2004, n. 139.

Concentrazione si ha quando:



Concentrazioni giuridiche:

due o più imprese si fondono dando luogo ad un'unica impresa

Concentrazione economica:

due o più imprese sono sottoposte ad un controllo unitario

Costituzione di una

impresa societaria: due o più imprese costituiscono una società comune

Sanzioni: l'Autorità può imporre il compimento di operazioni inverse rispetto a quelle che hanno dato luogo alla concentrazione vietata

L'obbligo di contrarre del monopolista

Art. 2597 c.c.: chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.

↓
Per i pubblici servizi?

1679 c.c.: [I]. Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

[II]. I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

[III]. Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

[IV]. Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali.

L'obbligo di contrarre del monopolista di fatto?

La disciplina precedente non si applica a chi eserciti una attività d'impresa in regime di monopolio di fatto



Non è dunque possibile un'applicazione analogica della norma 2597 c.c.



Si applica però la disciplina prevista dalla legge antitrust, come ad esempio nell'ambito dell'abuso di posizione dominante

Limiti convenzionali della concorrenza

ARTICOLO N.2596

LIMITI CONTRATTUALI DELLA CONCORRENZA.

[I]. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

[II]. Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.

Limiti convenzionali 2596 c.c.

- Prova scritta – determinata zona – durata max 5 anni
- Patti autonomi: restrizioni unilaterali
 - – reciproche
- Patti accessori: orizzontali
 - - verticali
- Non si applica 2596 c.c. per patti accessori tipici: somministrazione/agenzia

La concorrenza sleale



La disciplina della concorrenza sleale

- Artt. 2598-2601 c.c.

a) La disciplina dettata dal Cod. civ. si applica nella competizione tra imprenditori. b) Gli atti che determinano un illecito concorrenziale sono repressi e sanzionati, anche se commessi senza dolo o colpa grave

L'azione inibitoria può essere richiesta anche se il danno è solo potenziale



Art. 2043 c.c.- Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

La disciplina della concorrenza sleale

Soggetti tutelati

La disciplina sulla concorrenza sleale tutela:

L'imprenditore



Indirettamente sono tutelati anche i:
consumatori



Si evita che vengano falsati gli elementi di valutazione e di giudizio del pubblico e che non siano tratti in inganno i destinatari finali della produzione

La disciplina della concorrenza sleale

Ambito di applicazione

a) Essere imprenditore  b) Deve sussistere un rapporto di concorrenza economica tra gli imprenditori



Se manca uno dei due presupposti richiesti, l'imprenditore può ricorrere alla disciplina dell'illecito civile

Atti di concorrenza sleale

Fattispecie tipiche

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

Art. 2598 c.c.

[1]. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;[...] (**Atti di confusione**)


(segue) Atti di concorrenza sleale

Fattispecie tipiche

Atti di confusione

Segni distintivi

Imitazione servile



*Il caso
Lego*

(segue) Atti di concorrenza sleale

Fattispecie tipiche

- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;[...]
(denigrazione e appropriazione di pregi altrui)

(segue) Atti di concorrenza sleale

Fattispecie tipiche

Art. 2598, n. 2

Atti di denigrazione

- a) Diffide
- b) Pubblicità Comparativa
- c) Pubblicità Iperbolica

Si negano implicitamente che terzi abbiano pregi specifici
Liceità del c.d. Puffing

Appropriazione di pregi altrui

- a) Pubblicità parassitaria
- b) Pubblicità per riferimento

Si vendono pezzi di ricambio tipo Fiat facendo credere che sia simile

Atti di concorrenza sleale

Fattispecie diverse non tipizzate

Art. 2598 c.c.

[...] 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (**clausola generale di apertura ad altre fattispecie atipiche**)



La giurisprudenza ha ricondotto alla categoria residuale del n. 3 dell'art. 2598 c.c. le seguenti forme di concorrenza sleale

Pubblicità menzognera
Concorrenza parassitaria
Boicottaggio
Dumping
Storno di dipendenti

Atti di concorrenza sleale

le sanzioni

- **Azione inibitoria**, art. 2599 c.c.: **[I]**. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti
- **Risarcimento dei danni**, art. 2600 c.c.: **[I]**. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni **[II]**. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza **[III]**. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Le pratiche commerciali scorrette

- A) L'AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA (GIURi)
- B) IL CODICE DEL CONSUMO (Aut. Garante):
 - Principi su pubblicità palese, veritiera e corretta
 - Si sanzionano:
 - a) pratiche ingannevoli (distorsione)
 - b) pratiche aggressive (limita la scelta)